

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 04 del 24.02.2016

OGGETTO: Approvazione convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventiquattro** del mese di **febbraio**, alle ore 18,50, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
MARIANI Pietro Gerardo	X		ZUCCARDI Antonio	X	
CAPUTO Massimiliano	X		BUSCETTO Emilio	X	
CAPOZZA Gerardo	X		GARGANI Angelo		X
CAPUTO Fiorella	X		COVINO Giuseppe Dino	X	
DI PIETRO Gerardo	X		CAPUTO Gerardo	X	
BRACCIA Angelo Maria	X				

PRESENTI n. 10 ASSENTI n. 1


Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani, nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.


IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole.


.....

Per la regolarità contabile: favorevole.


.....



Il Presidente relaziona al Consiglio sul presente argomento iscritto all'ordine del giorno consiliare, facendo riferimento alla normativa vigente in materia di gestione delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture tramite centrali uniche di committenza. Precisa che, in questa sede, si ripropone un accordo fino al prossimo 30 giugno con il Comune di Guardia Lombardi, con il quale già in passato erano state stipulate convenzioni al riguardo. La durata della convenzione è legata al prossimo rinnovo dell'Amministrazione di Guardia Lombardi e all'opportunità di creare una Centrale di committenza nell'ambito della costituenda Unione di Comuni "Alto Ofanto". Chiarisce che rispetto alla precedente convenzione è stata prevista la possibilità per i Comuni aderenti di procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 come previsto dalla legge di stabilità 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 33 del D.Lgs. 163/2001 prevede che "1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza. 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione;
- il comma 3 dell'art. 23 ter della legge n. 114/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge n. 208 del 2015, prevede che: "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";

Considerato che:

- la costituzione in forma associata di un'unica Centrale di Committenza, preposta ai compiti sopraindicati, consente di: costruire una struttura altamente qualificata in grado di assicurare una maggiore professionalità e quindi un'azione più snella e tempestiva, creando le condizioni

affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso; realizzare un'ottimizzazione delle risorse e conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata gli adempimenti che di norma vengono curati dai singoli Comuni;

Ritenuto, per le premesse e considerazioni sopra svolte, dover nuovamente affidare le attività in argomento ad una C.U.C. costituita tra i Comuni di Morra de Sanctis e di Guardia Lombardi;

Atteso che, allo scopo, è stato predisposto da questo Comune uno schema di convenzione, composto da 15 articoli;

Visto lo schema di convenzione;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 163/2006;

Con la seguente votazione resa in forma palese: presenti n. dieci; favorevoli n. otto; astenuti n. due (Covino e Caputo Gerardo);

DELIBERA

1) di istituire fino al 30 giugno 2016 tra i Comuni di Morra de Sanctis e di Guardia Lombardi una centrale unica di committenza (C. U. C.) ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante la costituzione di un ufficio comune nell'ambito delle forme associative previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000;

2) di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione disciplinante la centrale unica di committenza tra i Comuni di Morra De Sanctis e di Guardia Lombardi, che si compone di n. 15 articoli e che viene allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che, come previsto dal citato schema di convenzione, il Comune di Morra de Sanctis rivestirà il ruolo di capofila della costituenda C.U.C;

4) di dare atto che al termine di scadenza della convenzione vengono assicurate da parte della centrale di committenza tutte le attività pendenti non ancora ultimate relativamente a fasi delle procedure di gara in corso;

5) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della predetta Convenzione in nome e per conto del Comune.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
ATTIVITA' E DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CENTRALE**

UNICA DI COMMITTENZA

L'anno duemilasedici, il giorno _____ (_____) del mese di _____,

con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

1) Il Comune di **MORRA DE SANCTIS** (C.F. 82000950640) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Pietro Gerardo Mariani, nato a Morra de Sanctis il 05.03.1960, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del _____. 2016;

2) Il Comune di **GUARDIA LOMBARDI** (C.F. 82000410645) rappresentato dal Vice Sindaco pro-tempore Caterina Boniello, nata a Guardia Lombardi il 24.10.1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del _____. 2016;

Premesso che:

- l'art. 33 del D.Lgs. 163/2001 prevede che "1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione

appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT)

o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che

prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività

espletate, nonché a centrali di committenza. Le disposizioni di cui al presente

comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture,

effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di

cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11

dell'articolo 125. 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono

all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di

cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti,

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e

avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad

un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.

56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi

attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da

altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice

identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che

procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli

adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di

fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a

quello di istituzione;

- in seguito ad incontri tenutisi tra i rappresentanti dei Comuni di Morra De

Sanctis e di Guardia Lombardi, è stata elaborata una proposta di istituzione

della centrale unica di committenza mediante gestione associata;

- le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti: costruire una struttura altamente qualificata in grado di assicurare una maggiore professionalità e quindi un'azione più snella e tempestiva, creando le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso; realizzare un'ottimizzazione delle risorse e conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata gli adempimenti che di norma vengono curati dai singoli Comuni;

- i suddetti Comuni, con le deliberazioni sopra individuate, hanno approvato la presente convenzione dando mandato per la sottoscrizione ai rispettivi Sindaci pro tempore;

tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

E' istituita tra i Comuni di Morra de Sanctis e Guardia Lombardi una centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006.

La presente convenzione, stipulata nell'ambito delle forme associative previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 tra i Comuni di Morra de Sanctis e Guardia Lombardi, ha per oggetto l'esercizio in forma associata delle funzioni di centrale unica di committenza.

ART. 2 – CAPOFILA E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Comune capofila è il Comune di Morra de Sanctis.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, è istituito presso il Comune di Morra de Sanctis l'Ufficio Associato della Centrale Unica di Committenza.

La sede della Centrale Unica di Committenza è individuata nei locali della

sede comunale di Morra De Sanctis.

L'Ufficio Associato è privo di personalità giuridica e, pertanto, si configura dotato unicamente di autonomia operativa, funzionale ai comuni associati che si impegnano a fornire le risorse umane e strumentali necessarie ed adeguate per l'espletamento dei compiti affidati. Esso ha funzioni organicamente distinte rispetto agli uffici tecnici dei singoli comuni e predisporrà tutti gli atti, procedure e provvedimenti relativi alle materie di propria competenza.

ART. 3 - RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

Il Responsabile dell'Ufficio Associato è individuato nel Responsabile dei Lavori pubblici del Comune capofila, al quale compete il coordinamento delle attività in materia di Centrale Unica di Committenza nei Comuni Associati, nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti finali.

ART. 4 – PRINCIPI ED OBIETTIVI

L'istituzione della Centrale Unica di Committenza è funzionale a realizzare un maggior controllo sulle procedure di affidamento, mediante l'adozione di prassi amministrative univoche, a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, fornendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse ed il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

La Centrale, utilizzando specifiche professionalità già presenti all'interno degli enti, mira ad ottenere standard tecnici più elevati per i comuni associati.

La Centrale ha, altresì, lo scopo di razionalizzare gli acquisti, traendo beneficio dalle economie di scala collegate all'indizione di procedure di gara di importo consistente.

L'azione degli enti convenzionati deve essere improntata ai seguenti principi:

- Miglioramento della qualità dei servizi;

- Rispetto dei termini e miglioramento degli stessi, ove possibile;

- Rapida soluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative;

- Divieto di aggravamento del procedimento con eliminazione di tutti gli adempimenti superflui e conseguente semplificazione dei procedimenti;

- Uniformità delle procedure e della modulistica;

- Innovazione tecnologica con miglioramento dell'attività di programmazione e dei servizi volti all'utenza.

ART. 5 - ATTIVITA' DELL'UFFICIO ASSOCIATO

L'Ufficio associato assicura lo svolgimento delle attività e delle funzioni di gestione della Centrale Unica di Committenza.

La Centrale Unica di Committenza cura, per i comuni convenzionati, la gestione delle procedure di gara ed, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e collabora nella redazione del capitolato speciale;

c) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

d) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

- e) collabora e supporta i singoli enti nei casi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- f) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- h) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i) assume la determinazione di aggiudicazione provvisoria della procedura;
- j) cura il supporto agli associati in relazione agli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- k) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
- l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- m) trasmette all'ente aderente le informazioni utili ai fini dei rapporti con

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con l'Osservatorio;

n) supporta i singoli enti in tutti gli acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

o) esegue, ove richiesto, le attività di verifica della progettazione di cui agli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

ART. 6 – MODALITA' OPERATIVE

Alla Centrale Unica di Committenza è attribuita la competenza in ordine alle procedure per l'individuazione del terzo contraente.

I Comuni, come previsto dal comma 3 dell'art. 23 ter della legge n. 114/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge n. 208 del 2015, possono procedere autonomamente per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro, ferma restando la possibilità di delegare alla stazione appaltante unica anche detti appalti.

Restano ai singoli enti associati le competenze relative alle acquisizioni mediante amministrazione diretta.

Gli affidamento tramite CONSIP e MEPA, nel rispetto della legge, sono di competenza dei singoli enti.

La Centrale per poter procedere all'espletamento delle proprie attività:

- acquisisce i piani annuali e triennali dei lavori pubblici, servizi e forniture dei soggetti convenzionati;

- acquisisce gli atti tecnico-amministrativi relativi agli interventi da appaltare e di cui preliminarmente accerta la completezza e la correttezza formale in ordine alle procedure di gara, ivi compreso l'atto approvativo del progetto posto a base di gara;

- acquisisce gli atti relativi all'assunzione dell'obbligazione di spesa secondo le previsioni del quadro economico, che potrà essere corredata da contratto di mutuo o attestazione di finanziamenti regionali, statali etc.;

- acquisisce dall'ente associato apposita comunicazione e trasmissione di tutti i necessari atti di gara, comprensiva degli atti relativi all'impegno/pagamento del contributo di gara ed alle spese di pubblicità.

Relativamente ai servizi ed alle forniture, l'ente associato comunica, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento medesimo dovrà essere effettuato.

La Centrale si impegna, compatibilmente con il protocollo di legalità, entro gg. 30 dalla ricezione delle richieste di appalto ad attivare la procedura di gara.

Completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente committente associato, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

ART. 7 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D. Lgv. n. 163/2006, è nominato dall'ente associato.

L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del R.U.P. designato.

L'atto con il quale si chiede alla Centrale di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, il CIG, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti ed ogni altra informazione utile per la Centrale.

ART. 8 – COMPETENZE DEI COMUNI

Restano di competenza dei singoli enti le attività di seguito indicate:

- individuazione delle opere da realizzare o dei servizi e dei beni da acquisire, delle fonti di finanziamento;
- nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
- acquisizione di CIG e CUP;
- redazione, ed eventuale verifica e validazione dei progetti, corredati di tutta la documentazione prevista dal d.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010;
- adozione degli atti di approvazione dei progetti e dell'impegno di spesa;
- individuazione, in collaborazione con la Centrale, degli schemi di contratti;
- redazione, in collaborazione con la Centrale, dei capitolati di gara;
- nei casi di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuazione, in collaborazione con la Centrale, dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- individuazione, d'accordo con la Centrale, della procedura di gara per la scelta del contraente;

- pagamento contributo di gara all'Autorità;

- impegno spesa pubblicità ed in collaborazione/coordinamento con la Centrale, definizione delle procedura di pubblicazioni ai sensi dell'art. 66 e art. 122 del D.Lgs. 163/2006;

- stipulazione del contratto di appalto con l'aggiudicatario, e gestione di tutti gli adempimenti successivi relativi all'esecuzione dello stesso, ivi comprese tutte le comunicazioni d'obbligo all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici e all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, nonché le comunicazioni agli altri organi e amministrazioni relative all'esecuzione del contratto;

- trasmissione, su richiesta della Centrale, di ogni informazione relativa all'esecuzione dei contratti stipulati a seguito delle procedure di gara;

- comunicazione alla Centrale di tutte le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione dei contratti.

I Comuni associati dovranno approvare e trasmettere alla Centrale i documenti propedeutici all'espletamento della procedura di gara in termini compatibili con gli atti programmatori.

La Centrale non sarà in alcun modo responsabile di eventuali ritardi nell'avvio delle procedure di gara in caso di incompletezza e/o erroneità della documentazione trasmessa per la gara.

Il Responsabile del Settore o del Servizio del Comune interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori, di servizi o di fornitura di beni dovrà:

- trasmettere tempestivamente alla Centrale apposito atto amministrativo di approvazione del progetto da mettere a gara con tutti gli elaborati progettuali,

con indicazione dei costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI, nonché l'approvato piano triennale dei lavori pubblici, il codice CUP (codice unico di progetto) e il CIG;

- adottare e trasmettere alla Centrale la determinazione a contrarre: tale provvedimento dovrà, tra l'altro, contenere l'indicazione espressa di delega alla Centrale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema bando nonché all'espletamento delle fasi successive della procedura, oltre che la determinazione di impegno per le eventuali pubblicazioni concordata con la Centrale; le determinazioni dovranno riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intero importo dell'intervento e/o del servizio e/o fornitura;

- adottare l'aggiudicazione definitiva da trasmettere alla Centrale per le comunicazioni alle ditte partecipanti e la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione per come previsto dalla normativa vigente;

- comunicare alla Centrale tutti gli atti successivi, ossia: contratto, consegna lavori, stati di avanzamento, sospensioni, subappalti, etc. nel caso voglia avvalersi della Centrale per il monitoraggio del contratto con Autorità e Osservatorio.

ART. 9 - RAPPRESENTANZA ESTERNA

L'Ufficio Associato, per mezzo del suo Responsabile, assume la rappresentanza esterna dei Comuni associati per quanto attiene l'espletamento dell'attività e delle funzioni oggetto della presente convenzione ed è autorizzato ad adottare gli atti ed i provvedimenti di natura gestionale ritenuti necessari ed utili per il miglioramento del servizio in termini di efficienza ed efficacia dell'attività nell'ambito delle risorse umane e finanziarie assegnate.

Nel caso in cui la gestione dell'Ufficio Associato comporti maggiori oneri è necessaria l'autorizzazione preventiva dei Comuni associati.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO DEL COMUNE

CAPOFILA

Il Sindaco del Comune capofila, in particolare e tra l'altro:

- sovrintende al buon funzionamento dell'Ufficio Associato;
- cura i rapporti con gli organi di governo dei Comuni Associati.

ART. 11 - RISORSE PER LA GESTIONE ASSOCIATA, RAPPORTI

FINANZIARI

Gli associati assicurano la dotazione delle risorse umane alla Centrale Unica di Committenza.

Le strumentazioni dell'ufficio associato sono quelle in uso ai rispettivi uffici tecnici.

Le spese di gestione necessarie per il funzionamento dell'ufficio sono sostenute dai Comuni associati in parti uguali anche mediante la messa a disposizione del proprio personale assegnato agli uffici tecnici e delle proprie dotazioni strumentali. Eventuali conguagli saranno definiti a fine esercizio finanziario.

Anche a tal fine, annualmente è prevista una riunione dei legali rappresentanti degli enti associati per un'analisi delle attività svolte dalla stazione appaltante unica.

ART. 12 - ACCESSO AI DATI DEGLI ENTI ASSOCIATI

Per l'esercizio delle attività e delle funzioni di competenza, l'Ufficio Associato può richiedere l'accesso ai dati amministrativi di cui dispongono i comuni associati, nonché l'acquisizione/elaborazione da parte dei comuni

associati dei dati necessari per l'espletamento dei compiti assegnati.

ART. 13 – DURATA, RECESSO, MODIFICHE

La presente convenzione ha validità fino al 30 giugno 2016 e potrà essere rinnovata con successivi appositi provvedimenti adottati dai singoli enti che vi aderiscono.

Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione, previa deliberazione consiliare, con un preavviso di almeno due mesi, dandone comunicazione alla controparte.

Previo accordo tra i comuni interessati è possibile, con atto deliberativo consiliare, procedere alla revisione della presente convenzione ed all'eventuale adeguamento alle diverse necessità emerse in corso d'opera.

ART. 14 – CONTENZIOSO

Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento delle procedure di scelta del contraente rimangono affidate alla competenza del singolo comune associato.

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

ART. 15 - SPESE DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 ed in tal caso, le spese di registrazione del presente atto, saranno

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Gerardo Mariani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola De Vito



- **Il sottoscritto Segretario Comunale:**
- **Visto l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;**
- **Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;**
- **Visti gli atti d'ufficio;**

A T T E S T A

- **Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 01 marzo 2016, così come prescritto dalla vigente normativa;**

Dalla residenza municipale li 01 marzo 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to De Vito Nicola



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li 01 marzo 2016

Il Segretario Comunale

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 01/03/2016 AL 16/03/2016
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

TEMESSO

